



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°266 CSAT 18 del 22 gennaio 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Giovanni Bertuglia, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante AIA A.B La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 22 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 59/A**

A.S.D. CONCA D'ORO MONREALE (PA) – richiesta atti gara campionato 3<sup>a</sup> categoria del 16/12/2018 Conca D'Oro Monreale/Delfini Vergine Maria.

La società A.S.D. Conca D'oro Monreale ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con nota del 20/12/2018, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure a carico della società e di suoi tesserati, senza tuttavia fare successivamente pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

#### **Procedimento 63/A**

A.S.D. BALESTRATE (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed avverso squalifica per tre gare a carico dei calciatori sig.ri Francesco Drago e Paolo Agrusa. Campionato Juniores Provinciali Gara: Salemi 1930/Balestrate del 22/12/2018. C.U. n.33 del 03/01/2019 Delegazione Provinciale di Trapani.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Balestrate impugna la decisione del GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il DDG avrebbe commesso un errore tecnico nel sospendere definitivamente la gara a seguito (secondo l'assunto difensivo) di "una piccola rissa" non avendo posto in essere tutti i passaggi regolamentari prima di assumere una sì grave decisione. Per tale ragione si chiede la ripetizione della gara.

Per quanto poi attiene alle squalifiche dei propri calciatori la reclamante sostiene che gli stessi sarebbero estranei alla partecipazione della rissa e che vi sarebbe stato uno scambio di persona con altri suoi tesserati dalla stessa indicati specificatamente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto redatto dal DDG, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 26' del 1° t. a seguito di uno scambio di violenti colpi tra il n.11 del Balestrate ed il n.7 del Salemi si accendeva una rissa che vedeva coinvolti quasi tutti i calciatori di entrambe le società ed in particolare per quello che qui interessa il direttore di gara individuava tra i partecipanti alla rissa il n.7 del Balestrate sig. Paolo Agrusa ed il n.10 Drago Francesco.

La rissa risulta essere durata circa 2' con grosse difficoltà da parte dei dirigenti di entrambe le società di riuscire a sedarla e comunque dopo che l'arbitro aveva sancito la fine anticipata della gara.

In ragione di quanto sopra va condivisa la decisione del direttore di gara di sospendere la gara vista l'impossibilità di riportare la calma (ristabilitasi solo dopo che il DDG ha fischiato la fine) con la conseguenza che detta sospensione va addebitata in egual misura ad entrambe le società. Va confermata pertanto la decisione del GST di assegnare gara perduta ad entrambe ai sensi del 2° comma dell'art. 17 del C.G.S.

Parimenti va respinto il gravame per quanto attiene le squalifiche inflitte ai sig.ri Francesco Drago e Paolo Agrusa poiché l'impugnazione della reclamante è una semplice allegazione di parte che non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara; né può addivenirsi ad una riduzione della sanzione così come inflitta dal GST in quanto la stessa è stata irrogata nel minimo edittale di cui al comma 4 lett. b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=

### **Procedimento 65/A**

Sig. LO PICCOLO SALVATORE (Allenatore tesserato per l'A.S.D. Villaurea), personale, avverso la squalifica fino al 26.02.2019.

Campionato C1 Calcio a 5 Girone "A" Gara: Real Trabia/Villaurea del 22/12/2018.

C.U. n.237 del 04/01/2019.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Salvatore Lo Piccolo, per il tramite del proprio difensore ha impugnato il provvedimento del G.S.T. sostenendo in buona sintesi di non avere in alcun modo offeso il direttore di gara. La sanzione irrogata quindi sarebbe da revocare o, in subordine, da rideterminare in termini più equi.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal difensore di fiducia avendone fatta rituale e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto redatto dal DDG, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del CGS costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 35' del 1° t. è stato espulso il sig. Salvatore Lo Piccolo perché a seguito di una decisione tecnica assunta dall'arbitro protestava vivacemente nei suoi confronti. Invitato da quest'ultimo a moderare i termini il Lo Piccolo persisteva nel suo comportamento protestatario profferendo all'indirizzo del DDG una serie di frasi dall'evidente tenore offensivo.

Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare dell'allontanamento il sig. Lo Piccolo reiterava il comportamento protestatario nei confronti del DDG.

Riferisce ancora il DDG che il sig. Salvatore Lo Piccolo, una volta uscito dal recinto di gioco, ha continuato ad inveire nei suoi confronti.

Nel merito la tesi difensiva della reclamante non trova pertanto alcun riscontro negli atti ufficiali di gara. Pur non di meno questa Corte ritiene che la sanzione così come inflitta dal GST debba essere contenuta in termini più equi così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 3 febbraio 2019 la squalifica a carico del sig. Lo Piccolo Salvatore e per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

### **Procedimento 71/A**

A.S.D. CITTA' DI MASCALUCIA (CT) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giacomo Fisichella .

Campionato Promozione Girone "C" Gara: Sporting Viagrande/Città di Mascalucia del 06/01/2019.

C.U. n.246 del 09/01/2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Città di Mascalucia ha impugnato il provvedimento del G.S.T. sostenendo in buona sintesi che, seppur corrisponde a verità che il proprio calciatore sig. Giacomo Fisichella ha colpito al volto un calciatore avversario, ciò sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria, avendo il Fisichella allargato le braccia nel tentativo di difendere il possesso del pallone. Pertanto chiede la rideterminazione della sanzione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto redatto dal DDG, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del CGS costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 33' del 1° t. è stato espulso il sig. Giacomo Fisichella perché colpiva volontariamente con una gomitata al volto un calciatore avversario con il pallone a distanza di gioco. Il calciatore infortunato, prosegue l'arbitro nel suo referto, ha potuto continuare la gara.

Nel merito il gravame può trovare parziale accoglimento potendosi ben rideterminare nel minimo edittale del comma 4 lett. b) dell'art. 19 C.G.S. atteso che il comportamento violento non ha avuto conseguenze per il calciatore avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giacomo Fisichella e per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **Procedimento 75/A**

Sig. IMMESI GIUSEPPE (Calciatore tesserato per l'A.S.D. Tiki Taka Palermo C5), personale, avverso la squalifica per quattro gare.

Campionato D Calcio a 5 Girone "A" Gara: CUS Palermo/Tiki Taka Palermo C/5 del 11/01/2019.

C.U. n.40 del 17/01/2019 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Giuseppe Immesi ha impugnato il provvedimento del G.S.T. sostenendo in buona sintesi di avere sì protestato nei confronti del DDG ma non nei termini descritti da quest'ultimo, ed a causa di un fallo commesso ai suoi danni da un calciatore avversario, e non rilevato dall'arbitro, a seguito del quale ha subito la frattura del setto nasale come da certificazione medica allegata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto redatto dal DDG, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 29' del 2° t. è stato espulso il sig. Giuseppe Immesi per avere rivolto una frase irrispettosa nei confronti del DDG.

Una volta avuta notificata l'espulsione, il sig. Immesi rivolgeva all'arbitro una frase offensiva. Terminata la gara il predetto calciatore assumeva ancora una volta un comportamento protestatario nei confronti del DDG.

Nel merito il gravame può trovare parziale accoglimento potendosi ben rideterminare in termini più equi la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure. atteso che il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe Immesi è sicuramente reiteratamente irrispettoso ma non può certo definirsi aggressivo così come riportato nella motivazione del GST.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale. in parziale accoglimento del proposto gravame. ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Immesi.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

**Procedimento n.77/A**

U.S.D. CITTA' DI ROSOLINI (SR) Avverso squalifica fino al 5/02/2019 dell'allenatore sig. Orazio Trombatore.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Città di Rosolini/Camaro 1969 del 13/01/2019.  
C.U. n.260 del 16/01/2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'U.S.D. Città di Rosolini impugna la decisione del GST sostenendo in buona sintesi che la sanzione inflitta dal GST al sig. Trombatore è ingiusta in quanto il suo allontanamento dal campo è avvenuto per avere incitato intensamente i propri calciatore. Chiede pertanto che la sanzione venga revocata o quanto meno rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame è inammissibile ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 45 del C.G.S. trattandosi di sanzione inferiore ad un mese.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 gennaio 2019**

---

**IL SEGRETARIO**

Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**

Santino LO PRESTI